

Attualità

Considerazioni sulla gestione dei materiali da scavo in applicazione del D.M. 161/12

“Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento alle casistiche cimiteriali”

di Michela Mascis (*)

Il problema della gestione delle terre e rocce da scavo ha origini remote e la normativa di riferimento ha subito molteplici modifiche negli anni, non senza contraddizioni e difficoltà applicative.

Precedentemente all'emanazione del c.d. Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97), norma che ha rappresentato il primo riordino in materia dei rifiuti, le terre e rocce da scavo erano considerate rifiuti ed era previsto il loro recupero in procedura semplificata.

Inizia ad essere affrontato il tema della deroga alla disciplina dei rifiuti per tali materiali con la prima versione del Decreto Ronchi che includeva fra i rifiuti speciali gli inerti derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e i rifiuti pericolosi da attività di scavo, mentre escludeva i materiali non pericolosi derivanti da attività di scavo dal campo dalla disciplina dei rifiuti.

Si susseguirono abrogazioni (¹), modifiche, interpretazioni Ministeriali (²), norme specifiche (³) fino a giun-

gere all'art. 186 del D.Lgs. 152/06, presto modificato per effetto del correttivo 4/2008, recentemente abrogato dallo specifico Regolamento di cui al D.M. 161/12.

La disciplina in deroga delle terre e rocce da scavo si applica a tali materiali ottenuti quali sottoprodotti (⁴), purché rispettino determinate condizioni e soddisfino specifici criteri.

La produzione di terre e materiali da scavo rappresenta un fenomeno intrinseco all'attività cimiteriale.

Oltre a quelli derivanti dalla specifica attività cimiteriale rappresentata in particolare dalle operazioni col-

⁴ **D.Lgs. 152/06** (modificato dal D.Lgs. 205/10) – **Art. 184-bis**
 “1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. **All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.**”

¹ Una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea determinò la soppressione della deroga così come espressa nell'originario D.Lgs. 22/97.

² Circolare del Ministero dell'Ambiente (28/07/2000).

³ L. 93/01: escludeva dal regime normativo dei rifiuti le terre e rocce da scavo che fossero destinate all'effettivo utilizzo per riempimenti, rilevati e macinati con esclusione dei materiali provenienti dai siti inquinati e da bonifiche, ma senza precisare chiaramente le concentrazioni limite degli inquinanti.

L. 443/2001 (Legge Lunardi) che escludeva dalla disciplina dei rifiuti, dettata dal decreto Ronchi, le terre e rocce da scavo contenenti inquinanti in concentrazione inferiore ai limiti del D.M. 471/99 previsti per i siti commerciali ed industriali (colonna B), o limiti più restrittivi in base a destinazioni urbanistiche diverse da quelle suddette ed a condizione della previsione del loro effettivo utilizzo. D.Lgs. 152/06 art. 186 prima stesura, poi modificato dal correttivo 4/2008 ed infine D.M. 161/12.

legate alla sepoltura, altri materiali da scavo sono prodotti anche da tutti quei lavori di costruzione, demolizione e manutenzione che al pari di qualunque altro luogo, sono svolte anche nell'ambito della struttura dei cimiteri; mi riferisco a tutte quelle opere edilizie che sono funzionali all'organizzazione dei servizi funebri e cimiteriali, quali ad esempio la costruzione di fabbricati: uffici, magazzini, autorimesse, camere mortuarie, impianti di cremazione ed alla realizzazione di ampliamenti per la costruzione di nuovi lotti di loculi o celle.

Pertanto possiamo distinguere due casistiche di materiali da scavo all'interno dei cimiteri o più in generale nell'ambito delle strutture atte a fornire servizi funebri e cimiteriali:

1) materiali da scavo derivanti dalle attività cimiteriali in senso stretto;

2) materiali da scavo generati dalla realizzazione d'interventi edilizi realizzati nei "cimiteri" e nelle loro pertinenze.

Vi è, quindi, la necessità di esaminare attentamente entrambe le situazioni al fine d'impostare e condurre correttamente la gestione di tali materiali.

Il primo aspetto che bisogna chiarire è se essi siano rifiuti o sottoprodotti.

Solamente dopo aver chiarito questo punto sarà possibile individuare la prevista normativa ed adoperarsi per gestirli rispettando le prescritte disposizioni.

Nel D.P.R. 254/03 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31/07/2002, n. 179" sono riportate le definizioni dei rifiuti provenienti da attività di esumazione ed estumulazione e quelle dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali⁽⁵⁾. Le terre da scavo sono inserite alla voce (f) "rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali"; insieme ai materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari.

Nel c.d. Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) i rifiuti in parola sono compresi fra i rifiuti urbani⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ D.P.R. 254/03 – Art. 2

"e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
- f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, **terre di scavo**, smurature e similari;
- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;"

⁽⁶⁾ D.Lgs. 152/06 – Art. 184, comma 2, lett. f)

"2. Sono rifiuti urbani:
(... omissis ...)

Stando a tali definizioni tutte le terre da scavo prodotte in ambito cimiteriale sono classificate come rifiuti urbani e pertanto rientrano nella normativa contenuta nella parte IV del T.U.A.

Un'ulteriore conferma della loro natura di rifiuti, deriva dalla lettura dell'art. 185 contenente le esclusioni dall'ambito di applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/06: esso non riporta nessun riferimento ai materiali da scavo derivanti dalle operazioni d'inumazione. Non trovano collocazione nemmeno nel punto in cui è prevista l'esclusione del suolo non contaminato o altro materiale allo stato naturale derivante da scavi purché sia utilizzato in situ, poiché tale esclusione riguarda esplicitamente il materiale escavato nel corso di attività di costruzione ed riutilizzato ai fini di costruzione⁽⁷⁾.

f) rifiuti provenienti da **esumazione od estumulazione**, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale."

⁽⁷⁾ D.Lgs. 152/06 – Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione)

"1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati,

Lo stesso D.P.R. 254/03, detta le modalità di gestione di tali rifiuti prevedendo due situazioni: riutilizzo all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni, oppure l'avvio a recupero o smaltimento presso impianti autorizzati ⁽⁸⁾.

Chiarita la loro natura di rifiuti, si può ora fare un'ulteriore valutazione: esiste la possibilità di gestire tali terre in deroga dalla disciplina dei rifiuti?

Per rispondere a tale quesito è necessario verificare se sussistono i presupposti per classificarli quali sottoprodotti e poterli gestire in base alle disposizioni oggi contenute nel vigente D.M. 10 agosto 2012, n. 161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" in vigore dal 06/10/2012, che ha abrogato l'art. 186 del D.Lgs. 152/06.

In primo luogo bisogna stabilire se esse rientrano nel campo di applicazione del Decreto.

Il regolamento si applica ai materiali da scavo ⁽⁹⁾.

I materiali da scavo sono definiti come il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera ⁽¹⁰⁾.

devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter."

⁽⁸⁾ D.P.R. 254/03 – Art. 13 (Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali)

"1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2)."

⁽⁹⁾ D.M. 161/12 – Art. 3 (Ambiti di applicazione ed esclusione)

"1. Il presente regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006."

⁽¹⁰⁾ D.M. 161/12 – Art.1, comma 1, lett. b)

"1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, nonché le seguenti:

(... omissis ...)

b) «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);

- rimozione e livellamento di opere in terra;

- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

La definizione di opera è: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ⁽¹¹⁾, e successive modificazioni. (ex D.M. 161/12, art. 1, comma 1, lett. a).

Prima di passare ad esaminare le condizioni che devono essere soddisfatte affinché il materiale in esame possa essere un sottoprodotto anziché un rifiuto, è utile ricordare che nel previgente art. 186 non si faceva riferimento alla provenienza delle terre e rocce da scavo, perciò, quantomeno per il campo di applicazione, tale articolo comprendeva entrambe le casistiche sopra evidenziate, prodotte in ambito cimiteriale.

Tuttavia, per poter derogare alla disciplina dei rifiuti, per entrambi i casi dovevano essere rispettate tutte le altre condizioni dettate dall'articolo suddetto ⁽¹²⁾.

- I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;"

⁽¹¹⁾ D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) – Art. 3, comma 8

"8. I «lavori» di cui all'allegato 1 comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2008)."

⁽¹²⁾ D.Lgs. 152/06 – Art. 186 (Terre e rocce da scavo) (articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 23, d.lgs. n. 4 del 2008)

"1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: [alinea così modificato dall'articolo 20, comma 10-sexies, legge n. 2 del 2009]

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del me-

desimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.

7 -bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;

b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;

c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivan-

Diversamente, stando al campo di applicazione del D.M. 161 appare chiaro che esso non comprende i materiali da scavo derivanti dalla specifica attività cimiteriale rappresentata in particolare dalle operazioni collegate alla sepoltura, poiché la realizzazione di tale intervento non rappresenta un' "opera" come definita dalla norma.

Invece, i materiali da scavo generati dalla realizzazione d'interventi edilizi realizzati nei "cimiteri" e nelle loro pertinenze possono rientrare nel campo di applicazione del Regolamento, poiché prodotte nella realizzazione di un'opera così come definita.

Dopo aver verificato l'appartenenza al campo di applicazione della norma, è necessario che siano soddisfatte tutte le condizioni da essa dettata affinché il materiale possa essere un sottoprodotto.

Riporto di seguito alcuni punti salienti delle condizioni:

- **Prima condizione:** è la sua provenienza: solo materiale da scavo generato durante la realizzazione di un'opera di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo non è la produzione di tale materiale.

- **Seconda condizione:** deve essere utilizzato in conformità al piano di utilizzo nel corso di esecuzione della stessa opera che li ha generati o di un'opera diversa per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava.

- **Terza condizione:** Il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, cioè quelle operazioni finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche per rendere l'utilizzo del materiale da scavo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace, quali: selezione granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce (da concordare con ARPA).

- **Quarta condizione:** deve soddisfare i requisiti di qualità ambientale. Essa è determinata in base alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (C.S.C.).

Le procedure di caratterizzazione chimico fisiche e l'accertamento delle qualità ambientali non sono lasciate all'autonoma scelta da parte di tecnici di volta in volta incaricati allo scopo, ma sono dettagliatamente illustrati nell'all. 4.

ti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto. [comma introdotto dall'articolo 8-ter della legge n. 13 del 2009]

L'allegato 5, riporta i contenuti del piano di utilizzo che rappresenta il documento fondamentale per dar corso alla procedura prevista dal Regolamento: esso prova la sussistenza delle condizioni che il nuovo regolamento richiede affinché il materiale passi da rifiuto a sottoprodotto.

Il piano di utilizzo, in estrema sintesi deve riportare:

1. ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi;
2. ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo;
3. operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali da scavo;
4. modalità di esecuzione e risultati della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo eseguita in fase progettuale, indicando in particolare:
 - gli esiti dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento ;
 - le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi (allegati 2 e 4) ;
 - l'indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e delle modalità della loro esecuzione (allegato 8, parte a);
5. ubicazione dei siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo e l'indicazione dei tempi di deposito;
6. individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo.

Inoltre, per tutti i siti interessati, da quello di produzione a quello di destinazione, comprendente anche le aree di deposito, il piano di utilizzo deve contenere:

1. l'inquadramento territoriale:
 - a) denominazione e ubicazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
 - c) estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
 - d) corografia;
 - e) planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare;
2. l'inquadramento urbanistico:

Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente;

3. inquadramento geologico ed idrogeologico;
4. descrizione delle attività svolte sul sito:
 - a) uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;

- b) definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento ;
 - c) identificazione delle possibili sostanze presenti;
 - d) risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimiche fisiche;
5. piano di campionamento e analisi.

Anche se tali materiali vengono gestiti in deroga alla disciplina dei rifiuti, alle condizioni suddette, per essi è comunque previsto un sistema di tracciabilità rappresentato dal documento di trasporto e dagli adempimenti comunicativi propedeutici al trasporto (all. 6), oltre alla conclusiva dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.U.A.) da compilarsi al termine dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di avvenuto utilizzo (all. 7).

Appare chiaramente che la normativa in esame, regolamenta in maniera più puntuale la gestione dei materiali da scavo impostando una disciplina che pur tutelando le risorse naturali appare rigorosa e attenta a impedire illecite gestioni di rifiuti o di materiali da scavo potenzialmente pericolosi per l'ambiente.

Se da un lato può sembrare più permissiva rispetto al previgente art. 186, poiché consente ad esempio la possibilità di realizzare stoccaggi intermedi, di eseguire alcuni trattamenti determinati, ammette la presenza di inclusioni antropiche entro limiti stabiliti (max 20% in massa), dall'altra affronta in maniera assai più rigorosa la valutazione della compatibilità fra i materiali da scavo e la loro destinazione di utilizzo, regolamentando quei principi che di fatto erano già contenuti nel citato art. 186.

Il Regolamento non contempla la specifica disciplina della gestione dei materiali da scavo derivanti da piccoli cantieri che producono meno di sei mila metri cubi di materiali da scavo: per essi bisogna ancora aspettare la specifica disciplina statale prevista dall'art. 266, comma 7 del D.Lgs. 152/06.

Nota: L'articolo è stato redatto in base alla normativa vigente alla data del 18/5/2013.

(*) *Tecnico della Prevenzione Esperto-Responsabile Unità Operativa Supporto Indagini Giudiziarie, ARPA Emilia Romagna Sezione provinciale di Ferrara*